

Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 44

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38.

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 dicembre 2009)

Art. 1

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) all'articolo 4, comma 1, quarto rigo, dopo la parola «un» aggiungere la parola «segno»;
 - b) all'articolo 4, comma 1, quinto rigo, dopo la parola «posto» aggiungere la parola «solo»;
 - c) all'articolo 4, comma 1, ultimo rigo, sostituire le parole «della scheda» con le parole «del voto»;
 - d) all'articolo 4, comma 2, nono rigo, sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 1»;
 - e) all'articolo 6, comma 3, primo rigo, sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 1».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.